

## Corso teorico – pratico di contabilità generale e bilancio

di Enrico Larocca

Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

### L'eco-contributo RAEE : profili operativi e aspetti contabili

#### SOMMARIO

Con le direttive n. 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, la Comunità Europea ha stabilito le linee guida finalizzate a:

- 1) ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- 2) regolare lo smaltimento dei rifiuti relativi ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, attraverso l'istituzione di un uno specifico sistema che prevede obblighi formali a carico dei produttori e dei distributori di apparecchiature.

In particolare ci soffermeremo sugli obblighi contabili, in relazione alla gestione del cosiddetto **eco-contributo RAEE**.

### Aspetti generali dello smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

La trattazione del tema, potrebbe esordire con la massima: **stop alla tecno-spazzatura**. Le direttive europee in materia di smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici, stabiliscono che i produttori di queste apparecchiature<sup>1</sup>, devono farsi carico del riciclo dei rifiuti di tali prodotti. Dopo vicende altalenanti e diverse proroghe, **il sistema RAEE** – dove la sigla RAEE, sta per **Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche** - è partito in Italia, con il Decreto Ministeriale 25/09/2007 n. 185. Il decreto prevedeva un periodo transitorio che andava dal 01/09/2007 al 31/12/2007, resosi necessario per motivi organizzativi. Da questo punto di vista, **i Comuni avrebbero continuato ad occu-**

---

<sup>1</sup> Il Decreto Legislativo 25/07/2005 n. 151 definisce apparecchiature elettriche ed elettroniche, quelle che dipendono, per il corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici di trasferimento e di misura di questi campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

# Il commercialista telematico

---

parsi di programmazione del territorio; mentre i produttori avrebbero provveduto al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sostanzialmente per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, è stato istituito un sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con l'obbligo per ciascun produttore **di applicare un eco-contributo (una maggiorazione) al prezzo di vendita di ogni nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica**.

Per quanto riguarda la classificazione dei rifiuti questi si distinguono in tre grandi categorie, a seconda della provenienza del rifiuto:

- **RAEE domestici** : che sono i rifiuti e di origine industriale, commerciale, istituzionale e di altro tipo, di provenienza domestica;
- **RAEE professionali**: che sono i rifiuti derivanti dalle attività economiche;
- **RAEE Storici**: che sono i rifiuti già presenti sul mercato alla data del 13/05/2005.

Ai sensi del D.Lgs. 151/2005, la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche grava sui produttori, con facoltà di organizzare la raccolta, la conservazione e lo smaltimento, in modo autonomo o collettivo. In quest'ultimo caso attraverso la costituzione di strutture consortili. Inoltre, i produttori avevano l'obbligo di isciversi, nel periodo compreso tra il 20/11/2007 e il 18/02/2008, nel Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Importante rilevare che per i RAEE Storici ( quelli relativi ai rifiuti già esistenti alla data del 13/08/2005 ) esiste la possibilità per il produttore, di esporre separatamente, nel documento fiscale emesso a fronte della vendita di prodotti nuovi, i costi relativi alla gestione dei RAEE storici, con la possibilità di ribaltare i costi della gestione dei *tecno-rifiuti* sull'utilizzatore finale. In tal caso, però, il produttore è obbligato, nell'ambito della documentazione fiscale emessa, ad una indicazione separata del prezzo di vendita del prodotto nuovo e dell'eco-contributo RAEE. Dal punto di vista del trattamento IVA , l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 20/03/2007 n. 55, ha chiarito che il contributo RAEE è soggetto ad IVA e in quanto elemento accessorio della vendita, ai sensi dell'art. 12 del Decreto IVA, segue la stessa sorte dell'imponibile principale dell'operazione, in termini di aliquota applicabile.

# Il commercialista telematico

---

## Tabelle degli eco-contributi RAEE stabilite dal consorzio ECODOM

**Gli importi degli Eco-contributi RAEE (in €al pezzo IVA inclusa):**

Freddo (frigoriferi e congelatori):	16,00 €
lavaggio e cottura (esclusi piani cottura e microonde):	5,00 €
piani cottura:	2,00 €
cappe:	2,00 €
scaldacqua minori o uguali a 30 litri:	2,00 €
scaldacqua maggiori di 30 litri:	7,00 €
climatizzatori:	6,00 €
piccoli elettrodomestici e apparecchiature varie (incluso microonde)	
fino a 2 kg	0,25 €
tra 2 e 5 kg	0,50 €
tra 5 e 10 kg	1,00 €
tra 10 e 30 kg	2,00 €
oltre 30 kg	5,00 €

## **Gestione delle problematiche contabili relative all'eco-contributo RAEE**

Le rilevazioni a P.D. dell'eco-contributo RAEE cambiano a seconda che:

1. si proceda ad una **annotazione unificata** del costo per contributo RAEE e del costo dei prodotti acquistati;
2. si proceda ad una **annotazione distinta** del costo per contributo RAEE, dal costo d'acquisto del prodotto.

### **Rilevazione della compravendita di prodotti nuovi, con annotazione unificata**

**Caso:** Acquisto di n. 100 nuovi frigoriferi per 500 Euro cadauno, con contributo fisso RAEE di 16,00 (IVA inclusa), più IVA ordinaria e rivendita dell'intero stock con una maggiorazione del 15% a titolo di utile lordo.

# Il commercialista telematico

---

a) per la rilevazione della fattura d'acquisto:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Merci c/acquisti	CE - B 6)	51.333,00	
IVA ns/credito	A - C II 4 - bis	10.266,60	
Debiti verso Fornitori	P - D 7)		61.599,60

b) per la rilevazione della fattura di vendita

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Crediti verso clienti	A - C II 1)	70.599,60	
Merci c/vendite	CE - A 1)		58.833,00
IVA ns/debito	P - D 12)		11.766,60

## Rilevazione della compravendita di prodotti nuovi, con annotazione distinta

La scelta del produttore o del distributore, di esporre separatamente l'eco-contributo RAEE, può portare, in assenza di norme ed istruzioni ministeriali che ne chiariscano il trattamento contabile, a due distinte soluzioni,:

- 1) la prima considererebbe il contributo come una modalità di finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti;
- 2) la seconda considererebbe il contributo come costo o ricavo accessorio, visto anche il trattamento IVA, sul quale, tuttavia, non verrebbe applicata la percentuale di *mark-up*.

La prima soluzione parte dalla riflessione secondo la quale, l'eco-contributo RAEE, è formalmente a carico dei produttori, ma di fatto ribaltato sui clienti finali. Conseguentemente, secondo quest'impostazione non sarebbero interessati, conti di reddito accesi alle variazioni d'esercizio, ma solo movimentazioni finanziarie, che originerebbero dei crediti per contributi RAEE, successivamente riscossi dai clienti finali. Con la seconda soluzione, invece, per l'operatore industriale e commerciale, il contributo darebbe luogo, rispettivamente, all'addebito di un costo accessorio d'acquisto denominato "Oneri per eco-contributo RAEE", classificabile nel Conto Economico alla

# Il commercialista telematico

voce B 6) e all'accredito di un ricavo accessorio denominato "Ricavi per eco-contributo RAEE", classificabile nel Conto Economico alla voce A 1), con effetti anche sulla valutazione delle rimanenze finali di prodotti, che incorporerebbe, "per accessorietà", anche l'importo dell'eco-contributo RAEE.

Utilizzando i dati esposti nel caso precedente, avremmo:

- a) soluzione che considera **il contributo una modalità di finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti:**

1) fase d'acquisto:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Merci c/acquisti	CE - B 6)	50.000,00	
Crediti per eco-contributo RAEE	A - C II 5)	1.333,33	
IVA ns/credito	A - C II 4 - bis	10.266,67	
Debiti verso Fornitori	P - D 7)		61.600,00

2) fase di vendita:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Crediti verso clienti	A - C II 1)	70.600,00	
Crediti per eco-contributo RAEE	C - C II 5)		1.333,33
Merci c/vendite	CE - A 1)		57.500,00
IVA ns/debito	P - D 12)		11.766,67

- b) soluzione che considera il contributo **un costo o un ricavo accessorio** :

1) fase d'acquisto

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Merci c/acquisti	CE - B 6)	50.000,00	
Oneri per eco-contributo RAEE	CE - B 6)	1.333,33	
IVA ns/credito	A - C II 4 - bis	10.266,67	
Debiti verso Fornitori	P - D 7)		61.600,00

# Il commercialista telematico

## 2) fase di vendita

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Crediti verso clienti	A - C II 1)	70.600,00	
Ricavi per eco-contributo RAEE	CE - A 1)		1.333,33
Merci c/vendite	CE - A 1)		57.500,00
IVA ns/debito	P - D 12)		11.766,67

## 3) rilevazione delle eventuali rimanenze finali

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Merci c/rimanenze	A - C I 4)	.....	
Merci c/rimanenze finali	CE - A 2) / CE - B 11)		.....

## 4) rilevazione delle eventuali esistenze iniziali

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Merci c/esistenze iniziali	CE - A 2) / B 11)	.....	
Merci c/rimanenze	A - C I 4)		.....

## Rilevazione del cliente finale

Per il cliente finale, come già detto in precedenza, la contabilizzazione a P.D. dell'eco-contributo RAEE, considererò lo stesso, come **onere accessorio di diretta imputazione**, per cui, avremo:

Sottoconti	BilCEE	Dare	Avere
Frigorifero <sup>2</sup>	A - B II 4)	513,33	
IVA ns/credito	A - C II 4 - bis	102,67	
Debiti verso Fornitori	P - D 7)		616,00

Matera, 22/10/2008

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<sup>2</sup> Il conto Frigorifero includerà anche l'onere accessorio relativo al contributo RAEE.

# Il commercialista telematico

---

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2008 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.